

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1955

(29^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (Di iniziativa del senatore Moro) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 337, 343, 346
BATTISTA	338, 341, 342, 344, 346
BRAITENBERG	342
GERVASI	338, 342, 343, 346
MOLINELLI	345, 346
MORO	337, 338, 340, 341, 343, 346
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	339, 340, 341, 342, 343, 345

« Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre dell'anno 1955 » (1113) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	333, 336
BATTISTA	335
MATTARELLA, Ministro del commercio con l'estero	336
MONTAGNANI	334
TURANI, relatore	333, 336

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Trigona Della Floresta e Turani.

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Mattarella e il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre dell'anno 1955 » (1113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre dell'anno 1955 ».

Comunico che la Commissione di finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURANI, relatore. Onorevoli colleghi, debbo anzitutto premettere che il disegno di legge sul quale siamo chiamati a deliberare ha bisogno di una rettifica per quanto si riferisce alla data indicata. La Mostra dei prodotti italiani a Città del Messico si sarebbe dovuta realizzare nell'autunno del 1955, senonchè,

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

considerato che la preparazione di essa richiede almeno un anno, è evidente che non potrà essere realizzata che nell'autunno 1956. Si rende pertanto necessario apportare al disegno di legge le conseguenti opportune modifiche per quanto riguarda la possibilità di utilizzare nell'esercizio 1956-57 i fondi eventualmente stanziati per l'esercizio 1955-56. Tale rettifica appare irrilevante ai fini dell'approvazione immediata del disegno di legge in esame, in quanto la spesa prevista per tale mostra, dato il suo carattere di eccezionalità, non può rientrare tra quelle per la normale partecipazione italiana alle tradizionali fiere organizzate nei Paesi esteri ad alle quali si fa fronte con lo stanziamento previsto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero del commercio con l'estero, al capitolo n. 41, che per il prossimo esercizio finanziario viene indicato in lire 280 milioni.

D'altra parte, non si dimentichi che tale stanziamento, come per il passato, risulta tuttora inadeguato a permettere una idonea partecipazione italiana alle principali manifestazioni fieristiche estere.

Per il Messico, in particolare, è da rilevare subito che l'opportunità di una tale manifestazione è ampiamente giustificata dalla considerazione che in quella nazione non si tengono manifestazioni fieristiche di iniziativa locale cui sia possibile partecipare come in altri Paesi.

Giova infine ricordare che il Messico in questi ultimi anni ha iniziato l'attuazione di un vasto programma di industrializzazione aprendo prospettive, già in via di realizzazione, che presentano anche possibilità di collocamento per tutta la vasta gamma della nostra produzione industriale. Vero è che la nostra penetrazione in tal senso è già avvenuta, come è noto, attraverso la installazione di importanti complessi quali la F.I.A.T.-Dina, la S.N.I.A.-Viscosa, la Rivetti-Rivetex e la Techint-Tamsa; ma tali possibilità sono prese in attenta considerazione anche da altri Paesi industrialmente più progrediti, come la Germania, la Francia e la Olanda, i quali, attraverso mostre ed esposizioni recentemente svoltesi con successo, hanno ottenuto innegabili affermazioni in quel mercato per quanto concerne la possibilità di vendita dei loro prodotti.

Vorrei richiamare inoltre l'attenzione degli onorevoli colleghi sui dati statistici che in questi ultimi anni dimostrano che la nostra esportazione nel Messico si è venuta notevolmente affermando, tanto da arrivare nel 1954 ad un saldo attivo di 6.488 milioni di lire. Questo fatto non deve però trarre in inganno nè rallentare la nostra azione intesa a fronteggiare efficacemente la concorrenza di altri Paesi, tenendo conto che le maggiori esportazioni indicate nei dati statistici surrichiamati sono dovute al fatto che l'Italia era debitrice, verso il Messico, di un importo di dollari 2.500.000 a titolo di riparazioni di guerra e che il pagamento di detto importo venne convenuto mediante l'importazione nel Messico di beni strumentali per un importo di 10 milioni di dollari, contro il pagamento da parte di quest'ultimo di soli dollari 7.500.000.

Questo fatto quindi ha forzato in certa misura le nostre esportazioni nel Messico e poichè tali esportazioni di beni strumentali possono considerarsi ormai esaurite, si potrà verificare, nell'immediato avvenire, una contrazione negli acquisti.

Concludo pertanto per l'approvazione del disegno di legge in esame, che si inquadra egregiamente nell'azione sviluppata dal Ministero del commercio con l'estero per una sempre più diffusa penetrazione nei mercati esteri, al fine di assicurare alla nostra esportazione più estese possibilità di collocamento, soggiungendo che il contributo statale di lire 200 milioni è assai modesto per la realizzazione di una manifestazione che deve competere con quelle già attuate da altri Paesi e sarà pertanto largamente integrato dagli espositori i quali, già numerosi, hanno dato la propria adesione.

MONTAGNANI. Onorevole Presidente prendo la parola per dichiarare che noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, concordando col suo spirito e col suo contenuto. Infatti riteniamo che l'incremento degli scambi commerciali del nostro Paese con il Messico contribuirà egregiamente alla conoscenza tra i due popoli e al rinsaldamento dei legami economici, dando benessere al nostro Paese e favorendo la distensione in atto nel mondo. Noi raccomandiamo che questa mostra ed altre consimili che si dovessero allestire non abbiano quel

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

contenuto retorico che assumevano le mostre fatte durante il passato regime, ma abbiano contenuto di concretezza e servano realmente a far conoscere la nostra produzione all'estero.

Nel contempo vogliamo raccomandare che il Governo non tenga ostinatamente la faccia rivolta verso un solo settore della terra, ma si ricordi che ci sono numerosi Paesi che possono allacciare o ampliare le relazioni commerciali con noi, con reciproco beneficio. Ad esempio io credo che sia tempo ormai che il nostro Governo prenda iniziative concrete per realizzare qualcosa di analogo a quel che si sta facendo con il Messico nei confronti della Repubblica popolare cinese. Non farò paragoni tra quei due Paesi, che sono ugualmente civili e che noi rispettiamo, ma debbo rilevare, per quanto riguarda la possibilità di sviluppi commerciali, che la Cina popolare, per la maggiore estensione del suo territorio e per il maggior numero dei suoi abitanti, potrebbe offrire uno sbocco più ampio che non il Messico.

Con questo non dico che noi siamo contrari a questa iniziativa per il Messico, ma richiamiamo il Governo alla necessità che si impone al popolo italiano di allacciare anche con altri Paesi, come la Cina popolare, rapporti commerciali che in definitiva servono anche a rafforzare la conoscenza fra i popoli e quindi la pace.

BATTISTA. Nel dichiarare che sono favorevole al disegno di legge presentato alla nostra approvazione, approfittando della presenza dell'onorevole Ministro del commercio con l'estero, vorrei fare qualche considerazione sulle mostre all'estero, sulla base della conoscenza che ho del problema avendo dovuto rappresentare il Governo italiano in alcune di esse.

Faccio presente che le somme che noi abbiamo in bilancio a questo scopo non sono notevoli, anzi sono estremamente limitate. Ora che cosa è avvenuto nel passato? Premuti dagli inviti che venivano dagli organizzatori di molte mostre estere, il Ministero e l'Istituto del commercio con l'estero, che soprattutto ha il compito di provvedere alla nostra partecipazione a queste manifestazioni, non hanno saputo dir di no e quindi le somme molto modeste previste in bilancio sono state frazionate tra le varie mostre, a tutto discapito della organizzazione dei nostri padiglioni.

Così io ho avuto occasione di constatare che la rappresentanza italiana non era veramente rappresentativa della nostra produzione; e fin da allora, in una lettera al precedente Ministro del commercio con l'estero, esprimevo il concetto che è inutile disporre numerose partecipazioni, mentre sarebbe più opportuno che, dove effettivamente conviene essere presenti, il nostro padiglione fosse allestito sempre con senso artistico, e in modo tale da presentare tutti i prodotti più interessanti e rappresentativi della nostra industria.

Io ricordo che ad una mostra alla quale presenziai l'anno scorso, il nostro padiglione non conteneva altro che fiaschi di vino Chianti, macchine da scrivere Olivetti, macchine da caffè espresso della ditta Gaggia e fisarmoniche. Ora, se è pur vero che le nostre macchine da scrivere possono competere brillantemente con quelle della produzione estera, se è vero che le macchine da caffè espresso rappresentano un tipico nostro prodotto che si è imposto all'estero, è altrettanto vero che Chianti, Olivetti, Gaggia e fisarmoniche non rappresentano tutta la nostra produzione ed anzi ne sono una piccola parte. La produzione industriale italiana ha una gamma ben maggiore di prodotti che meritano di essere portati a conoscenza dei mercati esteri.

Se gli esportatori di macchine da scrivere o da caffè, di Chianti o di fisarmoniche vogliono presentare il loro prodotto per la vendita, lo facciamo pure ma negli appositi padiglioni specializzati, nel settore alimentare le macchine da caffè, nel settore musicale le fisarmoniche. Quello che io voglio affermare è che il padiglione rappresentativo italiano deve offrire la visione completa ed artisticamente ben presentata dei nostri prodotti, in modo da dare allo straniero l'impressione dell'importanza dell'industria italiana.

Tutto ciò credo che non costi eccessivamente. È poco produttore che si prenda un padiglione di 4-500 metri quadrati e lo si riempia di un numero enorme di macchine da caffè o di fiaschi di Chianti. È molto più opportuno che si affitti un padiglione magari di cento metri quadrati, ma lo si allestisca con gusto artistico e in modo che possa offrir il quadro completo della nostra produzione.

Se i fondi sono pochi, sarei lieto che la nostra Commissione approvasse un ordine del

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

giorno perchè se ne stanzino di maggiori, ma se questo non è possibile occorre fare una cernita delle varie mostre ed andare in quelle veramente importanti, dove la nostra presenza possa rappresentare qualcosa di significativo a favore dei nostri scambi commerciali.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Concordo pienamente con l'impostazione del senatore Battista e faccio osservare che in linea di massima le direttive che il Ministero ha seguito sono conformi a tal'impostazione.

Qualche volta può esser capitato che ci siano state delle partecipazioni modeste, ma si è trattato non di iniziative del Ministero, bensì di privati.

Posso comunicare alla Commissione che in recenti mostre e fiere, due delle quali di carattere specifico, quella di Londra per i macchinari tipografici e quella di Bruxelles per la moda ed i macchinari tessili, ed una, quella di Zagabria, di carattere generale, abbiamo avuto un successo notevole che si è dimostrato non solo nell'interesse del pubblico ma anche nella conclusione di molti contratti.

Sulla mostra di Città del Messico mi pare di non dover aggiungere altro perchè siamo tutti d'accordo sulla sua importanza.

Debbo osservare anch'io che le somme a disposizione del Ministero del commercio con l'estero per questa attività sono molto modeste. Vero è che c'è stato un aumento di 130 milioni rispetto allo stanziamento precedente, ma anche gli attuali 280 milioni sono insufficienti anche gli attuali 280 milioni sono ancora insufficienti.

D'altra parte, poichè queste sono le somme più saggiamente spese e più produttive, allo scopo di far conoscere adeguatamente le nostre capacità nei vari settori della produzione, ho già chiesto al Ministero del tesoro per il prossimo esercizio un aumento dello stanziamento.

Penso che non sarà facile ottenere cifre iperboliche, ma spero che si possa riuscire per lo meno ad avere un miglioramento dello stanziamento.

Per quanto riguarda il problema posto dal senatore Montagnani, faccio osservare a proposito della Cina che, come già il Ministro

degli affari esteri ha dichiarato alla Camera nei giorni scorsi, il Governo ha da oltre un mese e mezzo delle trattative in corso col Governo di Pechino per la normalizzazione dei rapporti commerciali.

A questo proposito debbo dichiarare che il Governo non ha prevenzioni nei confronti di nessuna nazione, ma ha interesse che gli scambi si incrementino con tutti i Paesi nella misura consentita dalle possibilità economiche e di scambio dei vari paesi.

In merito all'emendamento proposto dal relatore, riterrei opportuno che per l'effettuazione della mostra si prevedesse il periodo del secondo semestre dell'anno 1956 e primo semestre dell'anno 1957. Infatti la mostra potrà aver luogo all'incirca in quell'epoca.

TURANI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre dell'anno 1955. Per la relativa esecuzione, il predetto Ministero potrà avvalersi dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle Associazioni di categoria interessate.

A tale scopo, potrà stipulare apposite convenzioni con gli Enti all'uopo incaricati.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire alle parole: « nel secondo semestre dell'anno 1955 » le altre « nel secondo semestre dell'anno 1956 o nel primo semestre dell'anno 1957 ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo primo come risulta dallo emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa per l'esecuzione della Mostra di cui al precedente articolo 1, prevista in lire

200.000.000, farà carico al bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1955-56.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si tarà fronte con equivalente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In conseguenza dell'emendamento apportato al primo articolo, anche il titolo del disegno di legge dev'essere così modificato: « Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre dell'anno 1956 o nel primo semestre dell'anno 1957 ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Come i colleghi ricorderanno, in altra seduta fu iniziata la discussione dell'articolo 2-*bis* del nuovo testo proposto dal senatore Moro. Lo rileggo:

Art. 2-*bis*.

In ogni caso non possono essere considerate artigiane e quindi non possono essere incluse negli albi di cui all'articolo 3:

a) le imprese che impiegano normalmente più di dieci dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti;

b) le imprese che si dedichino a una produzione esclusivamente in serie.

Non soggiacciono alla limitazione di cui alla lettera a) le imprese artigiane che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici o nel settore dell'abbigliamento su misura.

MORO. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che nella seduta dell'8 giugno, a proposito dell'articolo 2-*bis* ho creduto necessario presentare alla Commissione alcune gravi perplessità in ordine all'alinea b) dell'articolo stesso, in quanto esistono dei settori artigiani in cui per tradizione si lavora in serie e ciò soprattutto nell'Italia settentrionale ed in Lombardia in particolare. Pertanto la dizione dell'articolo, così come è stato redatto, verrebbe a sconvolgere uno stato di cose profondamente consolidato e a determinare un nuovo regime giuridico nei confronti di queste attività artigiane nel senso di sopprimerne la caratteristica artigiana. Mi sono allora permesso di presentare alla Presidenza della Commissione un emendamento in forza del quale si debbano escludere dalle imprese artigianali solo quelle che si dedicano ad una produzione esclusivamente in serie, e che impieghino normalmente più di cinque dipendenti, oltre i familiari e gli apprendisti. In questo modo stabiliamo un limite ragionevole e garantiamo che la qualificazione artigiana non sia estesa ad imprese che obiettivamente non ne abbiano le caratteristiche.

Dovrei ricordare ancora che le vigenti disposizioni riferentisi agli assegni familiari nelle imprese artigiane — ed ho qui sott'occhio una elencazione delle aziende artigiane pubblicata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale — qualificano artigiani i bottonai, i fabbricanti di calze con mezzi meccanici, i fabbricanti di capsule per la chiusura di bottiglie, di cartucce, di chiodi, di corde armoniche, di occhiali, di puntine per grammofono, di viti, ecc. Potremmo aggiungere altre nuove attività artigiane che si vanno sviluppando nel mondo della plastica e della tecnica moderna in genere. C'è anche da ricordare che nella proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Colitto ed altri si riconosce con l'articolo 4 la caratteristica artigiana anche ad imprese che lavorano in serie purchè tale lavorazione non si svolga in modo completamente meccanizzato.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

Se la Commissione riterrà pertanto di accettare il mio emendamento, credo che potremo risolvere il problema senza recare alcun turbamento nel regime attuale delle imprese artigiane, ma avvantaggiandole con norme più precise e più rispondenti alle esigenze del loro sviluppo.

GERVASI. Le osservazioni fatte dal senatore Moro sono accettabili anche da parte nostra. Non solo per le considerazioni da lui esposte ma anche perchè se noi approvassimo la formulazione dell'articolo 2-bis con il testo dell'alinea b) verremmo a fare agli artigiani in questo settore un trattamento molto diverso da quello che si sarebbe dovuto fare ispirandosi ai concetti generali che informano il disegno di legge. Infatti mentre per le aziende artigiane di altro tipo si è adottato un criterio di larghezza, considerando come artigiano anche chi avesse dieci dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti, in questo si verrebbero a limitare, eccessivamente attività artigiane di notevole consistenza sociale ed aziendale con un criterio di ingiusta parzialità. Ora, se la Commissione ritiene che il numero di cinque dipendenti sia eccessivo, si può scendere a quattro, a tre, ma io credo comunque che il numero di cinque possa essere accettato tranquillamente.

Stiamo esaminando un articolo che ritengo possa collegarsi convenientemente ad un mio emendamento presentato come articolo 1-bis, che fu lasciato sospeso in una delle precedenti sedute; pertanto ritengo opportuno ricordare il testo dell'emendamento, che suona così: « L'attività artigiana non deve essere svolta esclusivamente per conto di terzi ma anche per il mercato ».

Ricordo questo mio emendamento perchè, se anche non si ritenga opportuno inserirlo in questo punto del disegno di legge, desidero che la Commissione non dimentichi che esso esiste; e dichiaro di mantenerlo, in quanto esso tende a impedire che alcune forme di attività industriale si trasferiscano nel lavoro a domicilio, con notevole danno, non solo per gli operai che verrebbero considerati artigiani, ma anche per il complesso della produzione.

BATTISTA. Io volevo soltanto domandare al senatore Moro una spiegazione sull'ultimo comma dell'articolo 2-bis che leggo: « Non soggiacciono alla limitazione di cui alla lettera a) le imprese artigiane che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici o nel settore dell'abbigliamento su misura ».

Io non sono completamente d'accordo su questo punto, perchè spesso in questo settore ci troviamo di fronte a delle vere e proprie industrie. Specialmente nel settore della ceramica e delle porcellane è frequente il caso di persone che, avendo attitudini artistiche, hanno incominciato magari per conto proprio e poi attraverso la loro attività e bravura sono diventate capi di azienda, giungendo ad avere alle proprie dipendenze pittori, scultori, modellisti; per cui si arriva molto rapidamente ai cinquanta, sessanta o più dipendenti, e ad una produzione che viene anche esportata regolarmente all'estero. Allora ci si trova di fronte ad una azienda che ha la configurazione di una vera e propria società industriale, anche se i suoi prodotti hanno caratteristiche d'arte. Io ora vorrei sapere dal senatore Moro se queste aziende, che acquistano una notevole rilevanza sia per il numero dei dipendenti che per l'entità delle vendite ed in cui il proprietario è pure un artista che esegue personalmente delle lavorazioni, possano considerarsi artigiane.

MORO. In ordine all'emendamento del senatore Gervasi, devo confessare di non averne afferrato il vero significato. Comunque, se si tratta di introdurre delle norme che valgano a discriminare sempre meglio il lavoro artigiano dal lavoro dipendente prestato dal lavoratore al proprio domicilio per conto e a servizio di uno o più datori di lavoro, il senatore Gervasi mi trova consenziente in tutto ciò che tenda a rendere più sicura questa discriminazione. Ritengo però che una volta stabilito il principio che l'azienda artigiana è quella definita dall'articolo 1, e che è iscritta negli albi provinciali, noi ci saremo garantiti contro ogni confusione. Cosicché i lavoratori che prestano la loro attività a domicilio anzichè in un'officina non potranno più essere considerati artigiani, una volta entrata in vigore la nuova disciplina giuridica che stiamo con

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

tanto impegno discutendo. In verità dubito che una norma come quella suggerita dal senatore Gervasi possa essere inserita nell'articolo 2-bis. Comunque sono convinto che la iscrizione obbligatoria delle imprese artigiane sugli albi prescritti dalla legge sia la più valida misura per impedire le confusioni cui ho prima accennato.

In ordine alla domanda del senatore Battista, occorre ricordare che non è l'articolo 2-bis che definisce l'impresa artigiana ma l'articolo 1, e quando la legge prescrive che il titolare di una impresa artigiana deve partecipare anche col proprio lavoro manuale, inteso nel senso di lavoro professionale alla produzione dell'impresa stessa; che deve avere la piena responsabilità dell'azienda; che egli deve sempre dirigere e guidare personalmente i suoi dipendenti, queste sono condizioni inderogabili che possono essere facilmente rilevate al fine di determinare le caratteristiche dell'impresa artigiana. Del resto, se ci sono delle perplessità in merito all'ultimo comma dell'articolo 2-bis, occorre riconoscere che le stesse perplessità si rivelano oggi, in regime di qualificazione artigiana delle imprese determinato dal decreto legislativo 17 dicembre 1947 per gli assegni familiari, in forza del quale su 380 categorie artigiane riconosciute, ben 103 hanno diritto di valersi di un numero illimitato di dipendenti; mentre nella proposta di legge Colitto si prevedono 118 mestieri ai quali si consente l'utilizzazione illimitata di mano d'opera dipendente. Ora non sono gli elenchi che possono bastare a qualificare le imprese artigiane, ma la natura sociale dell'impresa alla quale si richiama l'articolo 1. Per cui mi sembra si debba puntare sulla capacità d'indagine e di discriminazione delle commissioni provinciali, alle quali spetta di decidere quali imprese artigiane debbono far parte degli albi e quali non possono esservi ammesse, il che richiede una valutazione caso per caso, piuttosto che sugli elenchi.

Ritengo pertanto che l'articolo 2-bis con lo emendamento proposto per le imprese che lavorano in serie, nel senso di consentire a queste cinque dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti, possa essere una sufficiente garanzia contro una troppo vasta estensione del campo di applicazione della legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo innanzitutto rivolgere alla Commissione il mio saluto, perchè è la prima volta che vengo qui in rappresentanza del Governo.

In secondo luogo debbo richiamarmi alle dichiarazioni fatte dal mio predecessore, onorevole Pignatelli, nella seduta del 26 maggio 1955, per quanto riguarda la posizione del Governo, che ha un suo progetto dinanzi alla Camera dei deputati, dove giace anche un progetto dell'onorevole Colitto di cui è stata fatta menzione specifica dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche del Governo. Ciò premesso, il Governo è a disposizione della Commissione per una migliore formulazione di questo disegno di legge, nella speranza che poi l'abbinamento, che fatalmente avverrà nell'altro ramo del Parlamento, possa essere tale da non ritardare ma se mai da accelerare la definitiva approvazione della legge.

Venendo al problema concreto, debbo subito osservare che qui vi sono delle questioni molto rilevanti ed innanzitutto c'è quella che riguarda le imprese le quali si dedicano ad una produzione esclusivamente di serie.

Noi non possiamo sottovalutare l'importanza di questo punto. La Commissione ha già approvato l'articolo 1 del disegno di legge in cui si stabilisce che l'impresa può essere anche completamente meccanizzata e cioè può fare uso di tutti i macchinari che vuole; adesso si vorrebbe approvare un'altra disposizione per stabilire che l'impresa può dedicarsi esclusivamente alla produzione in serie. E qui, senatore Moro, noi siamo un po' preoccupati della determinazione rigida per cui si vuole stabilire che un'impresa che abbia fino a cinque dipendenti, anche se sia completamente meccanizzata e lavori esclusivamente per produzioni in serie, deve essere considerata come artigiana. Ora, su un piano di compromesso, io direi questo: il senatore Moro potrebbe accettare che per questo settore il Governo ponesse delle limitazioni con decreti interministeriali, perchè questo mi sembra un campo in cui stabilire dei limiti rigidi come quello di cinque dipendenti possa essere pericoloso.

Ma a questa richiesta che io formulo si aggiunge un altro argomento portato qui dal senatore Battista, a proposito dell'ultimo comma.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

Quando in una legge si dice, come nell'articolo 2-bis, che non soggiacciono a limitazione sul numero dei dipendenti le imprese artigiane che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici, si stabilisce una cosa troppo generica ed indeterminata. Infatti chi delimita il settore dei mestieri artistici? Io credo invece che sia necessario precisare bene la sfera del diritto soggettivo dello artigiano ad essere ammesso negli albi, con la conseguente possibilità di ricorrere dinanzi ai tribunali nel caso che tale diritto non gli sia riconosciuto dalle commissioni provinciali. Ma se noi facciamo una legge in cui le limitazioni sono ambigue, incerte, frammentarie, non daremo la possibilità di determinare le corrispondenti posizioni di diritto soggettivo.

E poi, vogliamo configurare un diritto soggettivo o un interesse legittimo? Questo è un problema fondamentale di impostazione, poichè se noi puntiamo sull'interesse legittimo lasciamo una certa discrezionalità all'amministrazione, che deve tener conto dell'interesse pubblico accanto all'interesse legittimo del privato, ed allora si possono avere certe sfumature ed indeterminanze; ma se vogliamo configurare un diritto soggettivo dell'artigiano, dobbiamo formulare una legge che sia ben determinata anche nei minimi particolari. Venendo al concreto, io penso che lasciando il limite dei dieci dipendenti di cui alla lettera a) — il che credo sostanzialmente vada incontro alle aspirazioni del senatore Moro e di quanti condividono il suo pensiero —, almeno per quanto riguarda le imprese di cui alla lettera b) e soprattutto la specificazione dei mestieri artistici e dell'abbigliamento su misura, si possa, anzi si debba attribuire all'Amministrazione un potere di determinazione precisa. Eviteremo, così, la possibilità che delle imprese, attraverso la norma della lettera b), riescano ad apparire come artigiane quando in realtà sono vere e proprie industrie.

MORO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per quello che ha voluto dire ma mi consenta di confessare di non essere d'accordo con lui, nella preoccupazione che le norme contenute nell'articolo 2-bis possano estendere eccessivamente il campo di applicazione della legge. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario

di esaminare attentamente il contenuto dello articolo 2-bis. Egli ci chiede di formulare una legge che stabilisca un sistema preciso dei diritti soggettivi dell'artigiano. Ora non è facile definire in modo più preciso di quanto non faccia l'articolo 1 le caratteristiche dell'impresa artigiana e quindi il diritto dell'imprenditore artigiano di vedersi riconosciuto come tale. Si tratta di configurare l'impresa artigiana nelle sue caratteristiche sociali: l'impresa individuale, familiare già illustrata in sede di discussione generale, e le facoltà che le sono concesse di impiegare della mano d'opera dipendente e di valersi delle attrezzature, dei macchinari, delle fonti di energia, e in genere, di tutti i sussidi della tecnica più idonei ai suoi scopi produttivi e ciò perchè l'artigiano italiano come quello di altri Paesi possa valersi dei progressi dello sviluppo tecnico moderno e non si verifichi più il caso, per esempio, che norme amministrative e prassi vigenti impediscano ancor oggi in taluni luoghi alle imprese artigiane che lavorano nel campo della fotografia l'uso dell'energia industriale. A questo proposito un ordine del giorno votato all'unanimità dal Senato della Repubblica il 23 luglio 1951 ha segnato una direttiva che non può non essere rispettata scrupolosamente: all'artigianato dobbiamo schiudere tutte le possibilità del progresso moderno. E non preoccupiamoci di confonderci le idee. Le attività artigiane hanno una loro tecnica, una loro logica ed'è in ordine a tali caratteristiche che dobbiamo riferirci quando vogliamo qualificarle. Ad ogni modo in relazione all'articolo 2-bis ultimo capoverso, ho già dichiarato altra volta che non ho difficoltà alcuna di far indicare dalla legge nominativamente i settori artigiani ai quali si consente la lavorazione in serie o quelli cui è riconosciuto il diritto di valersi di un numero illimitato di dipendenti. Certo è che per quanto si riferisce alle imprese artigiane che già si dedicano alla produzione in serie, non posso recedere dalle precedenti considerazioni perchè faremmo un passo indietro se non riconosciamo uno stato di cose già esistente.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio*. Ho l'impressione di essere stato infelice nella mia esposizione. Lei sta polemizzando con una tesi che non è la mia.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

MORO. Non ho l'impressione di polemizzare, dico solo che sono disposto di accettare il principio che le imprese artigiane le quali possono avere un numero illimitato di dipendenti siano indicate in tabelle da accludere a questa legge. In ordine alle imprese che svolgono una attività in serie, mi richiamo allo stato di fatto che già esiste ed all'a stessa proposta di legge Colitto, la quale considera imprese artigiane quelle che lavorano in serie, purchè il processo non sia del tutto meccanizzato. Quindi anche per queste categorie d'impresa accedo al criterio di una tabella da allegare alla legge. Non mi sembra però il caso di delegare la redazione delle tabelle al potere esecutivo, il che significherebbe sottrarre buona parte dei suoi diritti e dei suoi doveri al potere legislativo, che è il solo qualificato a stabilire il campo di applicazione della legge e quindi la portata dei diritti dell'impresa artigiana.

D'altra parte sono contrario alla possibilità di lasciare al potere esecutivo la determinazione di questi elenchi perchè non possiamo evidentemente affidarci in materia tanto delicata alla discrezione di un funzionario del Ministero. E qui, onorevole Sullo, non mi voglia fraintendere. La mia non è una critica alla benemerita burocrazia. Ma è una responsabile distinzione di poteri che non possono assolutamente essere confusi. Se noi affidiamo il compito di riconoscere nel caso concreto le imprese artigiane alle commissioni provinciali, che sono le più indicate a valutarne concretamente le caratteristiche, e se consentiamo agli artigiani il diritto di ricorso contro le decisioni delle Commissioni, credo fermamente che noi adotteremo la via migliore che è quella di fare una legge strettamente ancorata alla realtà concreta dell'artigianato, come si manifesta di luogo in luogo.

Del resto non per nulla la Costituzione affida col suo articolo 117 alle Regioni — e non solo a quelle a statuto speciale — la potestà l'artigianato varia profondamente da regione a regione e l'apprezzamento migliore della qualifica di artigianato può essere fatto tenendo presenti le caratteristiche locali.

Per questi motivi vorrei chiedere all'onorevole Sullo di non insistere nella sua richiesta di affidare questo compito al potere ese-

cutivo; se mai includeremo nella legge due elenchi dei mestieri artigiani: quelli che lavorano in serie e quelli nei quali può essere impiegato un numero illimitato di dipendenti.

BATTISTA. Vorrei chiarire soprattutto a me stesso la portata di questo articolo. Esso lascia perplessi per molte ragioni. Innanzitutto per la limitazione del numero dei dipendenti. Quando è fissato un numero che non ha un rapporto oggettivo con l'attività, si dà luogo ad una quantità enorme di ingiustizie.

Io non so se ho capito bene l'idea del rappresentante del Governo, ma credo che bisognerebbe un po' sposare la sua tesi con quella del senatore Moro.

Abbiamo definito nell'articolo 1 cosa è l'azienda artigiana, che è tale quando c'è l'apporto personale del titolare. Dopo di questo non lasciamo la decisione al centro, onorevole Sottosegretario, perchè si sta troppo lontani e la burocrazia è quella che è, ma diamo ampia facoltà alle Commissioni provinciali che si trovano sul posto, conoscono le aziende e sanno effettivamente quali sono artigiane e quali no.

D'altra parte c'è la possibilità di ricorso alla Magistratura ordinaria in caso di non accoglimento della domanda.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non è possibile che la decisione sui limiti della qualifica di artigiano sia lasciata alle Commissioni provinciali.

Noi dobbiamo fare una legge che valga per tutto il territorio nazionale. Se partiamo dal principio che l'iscrizione agli albi degli artigiani deve essere considerata come un diritto soggettivo, non possiamo ammettere che il cittadino di Caltanissetta sia trattato diversamente dal cittadino di Trento. Mi pare che questo sarebbe un criterio estremamente pericoloso, anche perchè trasformeremmo in legislatori i singoli componenti delle Commissioni provinciali e poi perchè questa legge, col tempo, almeno nelle intenzioni del Ministero che rappresenta, deve definire l'artigianato a tutti gli effetti, anche quelli fiscali e previdenziali. Come potete ammettere, ad esempio, che il Ministero delle finanze si trovi un carico maggiore o minore per ciascuna provincia sulla base della deter-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

minazione delle Commissioni provinciali, che si trasformerebbero da organi amministrativi in organi legiferanti? Quindi sono nettamente contrario, a nome del Governo, ad una disposizione del genere che renderebbe inoperante la legge.

BATTISTA. Ci sarebbero disposizioni di indirizzo che vengono dal Ministero. D'altra parte abbiamo tanto parlato del decentramento amministrativo e ora è il caso di applicarlo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il decentramento amministrativo è decentramento di amministrazione, non di legislazione. Attraverso questo sistema voi invece lascereste le Commissioni provinciali arbitre di dare la definizione giuridica dell'artigiano.

Infatti se a Caltanissetta si stabilisse che si può essere artigiani con un certo numero di dipendenti ed a Trento con un diverso numero, si modificherebbe anche la definizione giuridica dell'artigiano.

Io ringrazio l'onorevole Moro per la proposta intermedia che ha fatto, ma non comprendo il motivo di tanti sospetti verso il potere esecutivo.

Il senatore Moro ha detto: stabiliamo con legge l'elenco dei mestieri per cui vi è la indeterminatezza del numero dei dipendenti. Se voi non volete dare questa delega al Governo, possiamo accettare di stabilire l'elenco nella legge. Però ricordate che la vita e la tecnica si evolvono e quindi sarebbe opportuno quanto meno dare al Governo la possibilità della revisione periodica delle tabelle. Queste sarebbero fissate inizialmente con legge, tuttavia si dovrebbe lasciare al Governo la facoltà periodica di revisione, attraverso l'intervento dell'organo che dia a voi il maggiore affidamento, cioè attraverso il parere obbligatorio della Commissione centrale dell'artigianato. Voi avreste in questo modo la garanzia che la revisione sarebbe fatta tenendo conto delle necessità delle categorie artigiane.

BRAITENBERG. Ho ascoltato molto attentamente le dichiarazioni dell'onorevole Sullo. Mi pare che l'intenzione del Governo sia quella di regolare centralmente per tutta l'Italia la

materia dell'artigianato. Mi permetto di far presente che questa facoltà la Costituzione l'ha attribuita alle Regioni.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Evidentemente sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto speciale dove esistono.

BRAITENBERG. Siccome tutte le Regioni a statuto autonomo e le altre che saranno create avranno potestà legislativa in materia, in base ai principi della Costituzione, non sarà mai raggiungibile una uniforme regolamentazione. Infatti in qualche Regione si considererà artigiano chi ha un certo numero di dipendenti, in altre si fisserà un numero diverso. Quindi non condivido la tesi governativa per cui si dovrebbe regolare in sede centrale la materia dell'artigianato.

GERVASI. La dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario riapre la discussione già avvenuta sulle comunicazioni fatte dall'ex Sottosegretario onorevole Pignatelli all'inizio del nostro dibattito. Io ricordo di aver affermato in quell'occasione alcune cose che debbo ripetere oggi. A me sembra che ci sia un'intenzione di affossamento di questo disegno di legge. Infatti quando si vogliono scardinare i concetti fondamentali che sono alla sua base, si dà l'impressione di operare per il suo affossamento.

Ora è bene parlare francamente. Se si ha questa intenzione, si dica subito, anche perchè in questo caso io insisterei sul mio disegno di legge. Se invece vogliamo concludere con questo disegno di legge, si cambi strada. Io per parte mia ho rinunciato alla quasi totalità del mio disegno di legge, perchè trovo che questo del senatore Moro, anche se non è di nostra completa soddisfazione, per lo meno può essere accettabile. Noi riteniamo che il disegno di legge Moro sia il primo avvio alla soluzione del problema dell'artigianato. Ma non cominciamo a fare simili questioni sull'articolo 2-bis, che è un opportuno correttivo dell'articolo 1. Definire chi sia artigiano è molto difficile e bisogna trovare un punto di accordo, ma quando l'ono-

revole Sottosegretario propone uno schema e da quello non si vuole spostare, è segno che non ha intenzione di fare approvare la legge.

Io non sostengo di essere il solo a comprendere questa materia, ma sono confortato da tutte le associazioni artigiane, comprese quelle organizzate dalla Confindustria, che accettano il progetto Moro. Se lei, onorevole Sullo, vuole scardinare questo disegno di legge, ciò significa che non ha intenzione di far approvare la legge sull'artigianato.

SULLO. *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Io ho accettato una proposta transattiva del senatore Moro e quindi mi pare che veramente si stiano attribuendo delle intenzioni che il Governo non ha.

Se io avessi avuto intenzione di affossare questo disegno di legge, sarei venuto qui a chiedere la sospensiva. Il Governo la sospensiva non l'ha chiesta. Non vi può garantire quel che succederà all'altro ramo del Parlamento, perchè il Governo non è padrone del progetto di legge Colitto. Quel che può dirvi oggi è il consiglio di cercare di metterci d'accordo e di far presto. Comunque sia ben chiaro che se il Governo avesse avuto intenzione di non far passare questo disegno di legge, non si sarebbe presentato con le mie dichiarazioni.

Sul piano concreto ho fatto presente che stabilire una limitazione di cinque dipendenti può essere pericoloso, perchè può essere una norma eccessivamente restrittiva per taluni settori e troppo larga per altri. Ecco perchè avevo proposto di delegare il potere esecutivo a stabilire il limite. Ora, ho l'impressione che tra me e il senatore Moro si sia sostanzialmente d'accordo, mentre lei, senatore Gervasi, mi sembra sia in disaccordo con il senatore Moro.

GERVASI. Io accetto l'articolo 2-bis come ci è stato presentato.

PRESIDENTE, relatore. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che sarebbe opportuno limitarci a proporre emendamenti ai punti dello articolo che non si ritengono accettabili, senza dilungarci a discutere sui principi generali della legge.

MORO. Ringrazio il senatore Battista per le sue dichiarazioni. Egli ci ha riportato alla impostazione originale del disegno di legge. A mio modo di vedere vorrei dire sommessamente che l'articolo 1 potrebbe essere più che sufficiente per definire l'impresa artigiana. Con l'articolo 3 ci si affida al giudizio delle Commissioni provinciali mentre si stabilisce che le decisioni di dette Commissioni possano essere sempre impugnate dagli interessati dinanzi al Consiglio di Stato. Potrei anche non avere difficoltà ad aderire all'idea di concedere l'impugnazione delle decisioni delle Commissioni dinanzi alla Magistratura ordinaria, le sole riserve sono di natura pratica sull'agilità delle procedure e sulla rapidità delle decisioni. Certo è che in questa materia, estremamente opinabile e nuova alla disciplina legislativa, è necessario creare una prassi, una giurisprudenza. Solo così risolveremo i molti casi che la legge non può ipotizzare.

Debbo poi ricordare che se la Costituzione ha demandato alle Regioni la facoltà legislativa e, si badi bene, non soltanto alle Regioni a statuto speciale ma a tutte le Regioni, noi dobbiamo sentirci impegnati a formulare una legge che possa essere accettabile da tutte le Regioni, altrimenti ogni Regione se ne farà, come ha diritto, una per conto proprio. Ho dinanzi a me il progetto di legge della provincia di Trento (che ha facoltà legislativa provinciale) e vedo che in esso si affrontano proprio i problemi che ci interessano in questo momento, e Trento prevede precisamente una commissione con facoltà deliberante in questa materia.

Debbo poi chiarire che ho aderito all'idea della eventuale elencazione nella legge dei mestieri con cinque dipendenti o con un numero illimitato di dipendenti, non perchè sia entusiasta del sistema delle tabelle, ma nel tentativo di accordare i vari punti di vista manifestatisi in Commissione. Siamo in una materia così difficile da determinare, che la introduzione di tabelle resterà sempre un espediente che non toglierà il sospetto anzi la certezza di imprecisioni e di lacune. A mio parere sarebbe più realistico puntare sull'esperienza in sede provinciale e regionale o magari sull'esperienza di una commissione nazionale che in seguito potrà dire una parola abbastanza precisa su questa materia. Sarei perciò tentato

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

di aderire alla proposta adombrata dal senatore Battista, di abolire addirittura l'articolo 2-bis. Ad ogni modo, anche senza le tabelle, attraverso la costituzione delle commissioni provinciali e statuendo la facoltà dei ricorsi, noi risolveremo il problema, senza correre il rischio di cozzare contro le future leggi regionali, perchè mi rifiuto di pensare che le Regioni non debbano essere costituite in tutta Italia. Il Senato ha già approvato le norme per le elezioni dei Consigli regionali ed è evidente che, una volta costituite, le Regioni faranno le leggi sull'artigianato che più ad esse converranno. Ora noi dobbiamo evitare che in Italia si formino in questa materia diciannove legislazioni diverse. Ed è proprio per non legiferare in modo discorde che le Regioni a statuto speciale hanno finora segnato il passo, in attesa che fosse prima varata una legge nazionale, alla quale poter poi possibilmente coordinarsi. In merito alle tabelle, se la Commissione ritiene di doverle introdurre, io chiedo che tali tabelle siano definite per legge e nella legge stessa incluse e che l'aggiornamento di esse sia attuato dalla Commissione nazionale per l'artigianato la quale stabilirà le eventuali modifiche da apportare volta per volta. Dichiaro però fin da adesso che ritengo che le tabelle non possano risolvere in modo più chiaro e preciso il problema. Esso potrà essere avviato a soluzione soltanto dal formarsi di una giurisprudenza e dalla instaurazione della prassi.

BATTISTA. Questo articolo 2-bis lascia un po' perplessi nel senso che dà l'impressione di cristallizzare dei tipi di azienda in maniera troppo rigida, mentre lascia eccessiva libertà per altri gruppi di aziende come quelle di abbigliamento nelle quali, se il proprietario lavora, si possono avere anche cento dipendenti senza che esse perdano le caratteristiche di aziende artigianali. D'altra parte io comprendo le preoccupazioni di tutti coloro che, sulla base dell'esperienza, ritengono necessario delimitare con la maggiore precisione possibile le categorie artigianali, e comprendo anche le preoccupazioni del Governo. Ma la proposta del Governo, la quale ha un fondamento logico, cozza contro la difficoltà di fare questi elenchi, poichè si giungerebbe addirittura a centinaia

e centinaia di voci e sottovoci e si può star sicuri che non si riuscirebbe mai a comprendere tutti i possibili tipi di azienda artigiana. Allora, molto modestamente, io vorrei fare una proposta: cioè che per le modalità di applicazione di questa legge e per la elencazione nelle tabelle delle varie attività artigiane venga prevista dalla legge la formazione di una Commissione parlamentare simili a quella che è stata costituita per le tariffe doganali. Quando noi discutemmo sulle tariffe doganali, saremmo impazziti se ci fossimo addentrati nell'insieme delle varie voci doganali, per cui fu decisione saggia la costituzione di una commissione che, per l'esperienza diretta che ne ho, ha funzionato e funziona egregiamente, riunendosi periodicamente per apportare gli opportuni ritocchi alle tabelle. Per uscire da questa *impasse*, io propongo dunque che la determinazione degli elenchi in questione sia demandata ad una commissione parlamentare formata da un certo numero di senatori e di deputati; credo che dopo la creazione di questo organismo potremo poi dare tranquillamente maggiore autorità alle Commissioni provinciali. L'onorevole Sottosegretario infatti ha obiettato giustamente che lasciare una vasta discrezionalità alle Commissioni provinciali potrebbe portare all'inconveniente dell'adozione di decisioni difformi da provincia a provincia. D'altra parte, decidendo di creare una sola Commissione centrale a Roma faremmo nascere gravi difficoltà pratiche. Io ricordo ancora con amarezza che ebbi occasione di firmare dei decreti di concessione di depositi di carburante dopo ben tre o quattro anni dalla presentazione delle relative domande e questo perchè le domande e la relativa documentazione debbono essere prima rinviate dal ministero competente alle prefetture interessate ed agli organismi più svariati e dopo questa prima, laboriosa istruttoria spesso se ne rende necessaria una seconda per la mancanza di qualche elemento ritenuto indispensabile all'accoglimento della domanda; intanto l'interessato attende anche per anni. Quindi direi di evitare la costituzione di grossi organismi centrali e di affidarci alle Commissioni provinciali. Concludendo: la Commissione parlamentare fisserà le modalità di applicazione della legge, dopo di che, con criteri ormai

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

abbastanza precisati, le Commissioni provinciali potranno agire con maggiore autonomia. Io credo che questa proposta non manchi di pratica utilità e possa essere esaminata seriamente.

MOLINELLI. Noi con questa legge ci proponiamo di dare ad una categoria economica multiforme come quella dell'artigianato una determinata sistemazione giuridica. Ora, a mio parere, l'articolo 2-bis non può essere considerato che come una determinazione dei limiti oltre i quali non si ha più un'attività artigianale ma una vera e propria industria. Si è fatto presente in questa sede il pericolo che da parte delle Commissioni provinciali vengano adottate decisioni difformi tra provincia e provincia. Io però debbo ricordare che l'articolo 117 della Costituzione demanda la legislazione sull'artigianato — naturalmente sempre in rapporto alle norme generali dello Stato — agli organi regionali, il che vuol dire che nella legge generale noi dobbiamo soltanto stabilire i limiti oltre i quali l'artigianato non è più tale. Non bisogna dimenticare che le varie Regioni hanno attività artigianali diverse, talvolta di una diversità tale che non è assolutamente possibile catalogarle tutte e pretendere dalle Commissioni provinciali decisioni assolutamente uniformi. Si può essere certi che le decisioni delle Commissioni provinciali saranno anche molto diverse le une dalle altre, ma ciò non significa che la legge sia resa inefficace in quanto è proprio in base alla legge che gli organi regionali sono chiamati a determinare le diverse caratteristiche delle attività artigianali che si svolgono nel rispettivo territorio.

Io sono quindi del parere che l'articolo 2-bis, come è stato presentato dal senatore Moro con le modifiche da lui stesso suggerite, debba essere approvato dalla Commissione. Dovrei preoccuparmi anche dell'emendamento proposto dal senatore Gervasi sotto forma di articolo 1-bis, ma ritengo che la portata dell'articolo 2-bis sia tale da evitare anche quegli abusi che si vorrebbero eliminare con l'emendamento del collega Gervasi: penso quindi che sia sufficiente procedere all'approvazione dell'articolo 2-bis.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Evidentemente nessuno

vuole o può in questo momento modificare la Costituzione italiana e quindi l'articolo 117 di essa, che dà alle Regioni una certa competenza normativa entro i limiti dell'interesse nazionale; ma tale competenza è riconosciuta all' Regioni, non evidentemente a delle commissioni regionali che nella Costituzione non esistono. Se mi si dice che le Regioni, quando saranno costituite, avranno certi poteri, io sono perfettamente d'accordo, ma finché queste Regioni non esistono bisogna pure che lo Stato italiano viva e che si possa fare una legge che abbia valore per tutto il territorio nazionale. Comunque non va dimenticato il concetto che la competenza normativa è delle Regioni ma non delle commissioni regionali.

Io posso anticipare sin da ora che noi siamo contrari a creare un eccesso di burocrazia provinciale, regionale e nazionale. Il Governo ha nominato nel suo seno un ministro per la attuazione della Costituzione ed in sede di attuazione della Costituzione si parlerà di questo problema sul quale in questo momento siamo incompetenti. Dal punto di vista delle spese per l'organizzazione della burocrazia, non si può non tener conto del fatto che finora l'Ente regione, nel senso ordinario, non esiste. Il senatore Battista ha fatto la proposta di demandare le modalità di determinazione del numero dei dipendenti dalle aziende artigiane ad una commissione interparlamentare con la stessa procedura seguita per le tariffe doganali. Il Governo non desidera certo attribuirsi poteri molto vasti in questo campo e dirò anzi che è meglio che tutte queste determinazioni siano fatte dal Parlamento; l'importante però è tenere presente che... certe camicie che sembra siano fatte su misura poi all'atto pratico si rivelano troppo grandi o troppo strette. Se si fosse d'accordo sulla sostanza della proposta del senatore Battista, si potrebbe poi dare incarico al relatore del disegno di legge di tradurla in una formulazione precisa: in questo caso il numero limite di cinque dipendenti di cui all'alinea b) non avrebbe nemmeno ragione di essere.

Un'altra parola prima di concludere. I colleghi dell'opposizione debbono essere lucidissimi, io penso, della impostazione del Governo, che tende a configurare un diritto soggettivo degli artigiani alla inclusione negli albi, poichè

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)29^a SEDUTA (29 settembre 1955)

il diritto soggettivo è l'unico che non sia sottoposto alla giurisdizione amministrativa; si tratta cioè di un diritto che il cittadino fa valere direttamente dinanzi alla magistratura ordinaria quando ritiene di essere stato vittima di un sopruso. Perciò l'artigiano che risponde a certi requisiti ha diritto di entrare negli albi e se non vi è ammesso può affermare il suo diritto soggettivo dinanzi al magistrato, senza possibilità alcuna di discriminazione da parte degli organi amministrativi. Di questo problema comunque sarà necessario riparlare, perchè è chiaro che tutta l'organizzazione della giurisdizione in questa materia ha un peso fondamentale. Io comunque mi dichiaro favorevole allo spirito della proposta del senatore Battista.

BATTISTA. Dinanzi alla Camera ci sono due progetti di legge, l'uno governativo e l'altro dei deputati Colitto ed altri. Ora, se fosse possibile, io vorrei arrivare ad una soluzione che sia accettabile anche dalla Camera dei deputati, in modo che dopo aver discusso e deciso non si sia chiamati a riesaminare tutta la materia. Ora, la mia proposta di una commissione interparlamentare parte dal presupposto che, senza chiedere al Parlamento di rinunciare ad intervenire nella redazione degli elenchi delle voci delle varie attività artigiane e nella loro modificazione successiva man mano che se ne presenti la necessità, con la costituzione della commissione interparlamentare si crea un organismo agile ed adeguato che è in grado di assolvere a questo compito con la desiderata efficienza. In questo modo penso che si possa superare anche l'ostacolo della fusione dei vari disegni di legge oggi esistenti su questa materia.

MOLINELLI. Io vorrei fare la proposta che l'articolo 2-bis sia rielaborato in forma corrispondente ai concetti emersi dalla nostra di-

scussione dopo la presentazione dell'emendamento del senatore Battista.

PRESIDENTE, *relatore*. Si potrebbe allora sospendere la discussione incaricando i senatori Moro, Battista, Gervasi, di formulare un nuovo testo dell'articolo, insieme con l'onorevole Sottosegretario di Stato e con me, per sottoporlo nella prossima seduta al voto della Commissione.

GERVASI. Onorevole Presidente, io non sono completamente d'accordo sulla proposta del senatore Battista, perchè con essa si rischia di modificare il concetto fondamentale del disegno di legge; quindi pregherei di non essere incluso nella sottocommissione incaricata di formulare il nuovo testo dell'articolo 2-bis.

MORO. Ringrazio l'onorevole Presidente per avermi incluso nella sottocommissione, ma io desidererei che ad essa partecipassero tutti coloro che hanno preso parte attiva a questa discussione affinché si possa formulare un testo sul quale converga l'accordo di tutti.

GERVASI. Se debbo partecipare ai lavori della sottocommissione, allora proporrei che vi sia incluso anche il senatore Carmagnola, affinché sia rappresentato il maggior numero possibile di tendenze politiche.

PRESIDENTE, *relatore*. Siamo d'accordo. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato del suo saluto, che ricambio augurandogli buon lavoro nella sua nuova attività.

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari